



COMUNE DI PISA  
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale  
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

**OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** TAR Toscana – nrg 846/2022 – Cicchetti e altri c/Comune di Pisa – Sentenza n. 1190/2022 pubblicata il 21/10/2022 - liquidazione spese legali. (16A2022)

**Soggetto creditore:**

**Avv. Andrea Ippoliti**

cod. fisc. PPLNDR83S11H501K

**con studio in** Largo Generale Gonzaga Del Vodice, 4 - 00195 - Roma (RM)

**Importo complessivo del debito: € 3.568,24**

di cui: €	2.000,00= compensi
€	300,00= spese generali 15%
€	92,00= cap 4%
€	<u>526,24= iva 22%</u>
€	2.918,24 =totale parziale
€	<u>650,00=spese esenti</u>
€	3.568,24=TOTALE

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni

di spesa e per l'effettuazione delle spese”) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:**

- Con ricorso notificato al Comune di Pisa in data 10/07/2022 il sig. L.C. e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ippoliti del foro di Roma, ricorrevano avanti al TAR Toscana contro il Comune di Pisa per ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 20 del 29.06.2022 del Sindaco del Comune di Pisa che vietava la circolazione dei veicoli a trazione equina dalle ore 11:30 alle ore 16:30 dal 29/06 al 15/09/2022;
- Con sentenza n. 1190/2022, pubblicata il 21/10/2022, il TAR Toscana accoglie il ricorso condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge all'avv. Andrea Ippoliti dichiaratosi antistatario.

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- Relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza n. 1190/2022 TAR Toscana
- progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*  
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO  
BALDUCCI  
Organizzazione: COMUNE DI PISA  
Data: 08/02/2023 13:15:43

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Comune ha emesso l'ordinanza Sindacale n. 20 del 29/06/2022 che vietava la circolazione dei veicoli a trazione equina dalle ore 11:30 alle ore 16:30 dal 29/06 al 15/09/2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo ai ricorrenti.

Avverso tale ordinanza sono insorti vari ricorrenti (le cui generalità sono per esteso agli dell'Avvocatura).

Con ordinanza n. 452/2022, il Tar Toscana ha sospeso il provvedimento impugnato. Il Comune successivamente non ha adottato nessun ulteriore atto di limitazione e le carrozze hanno circolato senza alcuna limitazione di fascia oraria e quindi è cessata la materia del contendere.

Il Tar Toscana, con sentenza n. 1190/2022, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse e ha condannato il Comune di Pisa al pagamento delle spese del giudizio oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. L'avvocato si è dichiarato antistatario.

Avv. Sandra Ciaramelli

Firmato digitalmente da: SANDRA CIARAMELLI  
Organizzazione: COMUNE DI PISA  
Data: 08/02/2023 10:53:51

Pubblicato il 21/10/2022

**N. 01190/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00846/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2022, proposto da Luigi Cicchetti, Samanta Bonanni, Fabio Bonanni, Renato Cruciani, Massimiliano Bensi, Franco Grassini, Sabrina Bonanni, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

***contro***

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Pisa n. 20 del 29/06/2022 che vieta la circolazione dei veicoli a trazione equina dalle ore 11:30 alle ore 16:30 dal 29/06 al 15/09/2022;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Carlo Testori;

Premesso che sul ricorso in epigrafe questo Tribunale si è espresso in sede cautelare con i seguenti provvedimenti:

- decreto presidenziale n. 408 del 12 luglio 2022, con cui è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. ed è stata contestualmente disposta l'abbreviazione dei termini per la camera di consiglio;
- ordinanza n. 452 del 27 luglio 2022 con cui, in accoglimento dell'istanza cautelare, è stato sospeso il provvedimento impugnato sulla base della seguente motivazione:

*“l'adozione dei provvedimenti ex art. 50 e 54, D.lgs. n. 267 del 2000 richiede l'esistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva e debitamente richiamata nella motivazione dell'atto che, sul punto, deve essere specifica ed esaustiva;*

*il provvedimento impugnato, pur essendo diretto a inibire la circolazione delle carrozze a cavallo "in presenza di ondate di calore di particolare intensità" non indica come classificarle e quando queste ricorrano, limitandosi a introdurre un divieto generico per tutto il periodo dal 29/6 al 15/9 e dalle ore 11.30 alle 16.30;*

*in assenza di criteri idonei ad individuare l'esistenza di “ondate di calore di particolare intensità”, il Comune ha di fatto emanato un divieto di circolazione generalizzato delle carrozze a cavallo per tutto il periodo estivo, introducendo così una disciplina “ordinaria” in violazione dei principi contenuti nell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000”;*

Vista la memoria depositata 19/9/2022 con cui il difensore del Comune di Pisa ha evidenziato che a seguito dell'ordinanza citata la predetta

Amministrazione comunale “*non ha adottato nessun ulteriore atto di limitazione e le carrozze a cavallo hanno circolato per tutto il periodo senza alcuna limitazione di fascia oraria*”; e che è dunque cessata la materia del contendere;

Ritenuto:

- che in relazione a quanto sopra il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai decorso il termine del 15/9/2022, fissato nel provvedimento impugnato;
- che le spese di causa vanno poste a carico del Comune di Pisa in applicazione del criterio della “soccombenza virtuale”, stante la fondatezza del ricorso per le ragioni illustrate dal TAR nell’ordinanza n. 452/2022; esse sono liquidate nel dispositivo a favore del difensore dei ricorrenti avv. Andrea Ippoliti, dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese del giudizio nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti avv. Andrea Ippoliti, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Carlo Testori**

## IL SEGRETARIO

STUDIO LEGALE  
AVV. ANDREA IPPOLITI

ROMA 18/01/2023

**Oggetto: Prospetto onorari**

Onorari	€ 2.000,00
Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )	€ 300,00
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 92,00
Totale imponibile	€ 2.392,00
IVA 22% su Imponibile	€ 526,24
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 650,00
	<hr/>
Totale documento	<b>€ 3.568,24</b>

IBAN IT13Y0323901600100000187222

Distinti saluti,  
Avv. Andrea Ippoliti

Andrea  
Ippoliti

Firmato digitalmente  
da Andrea Ippoliti  
Data: 2023.01.18  
11:08:32 +01'00'



fig. 2